

(N. 902)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1955

Imposta di registro sulle divisioni di beni provenienti da più successioni ereditarie.

ONOREVOLI SENATORI,

I.

CARATTERI GENERALI DEL PROVVEDIMENTO.

Agli effetti della imposta di registro, lo scioglimento totale o parziale delle comunioni di beni è attualmente regolato dagli articoli 48 e 49 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare legge 15 febbraio 1949, n. 33).

L'articolo 48 stabilisce, tra l'altro, che le assegnazioni di beni nelle divisioni non sono considerate di natura traslativa quando ciascun dividente riceve una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.

Lo stesso articolo 48, al secondo comma, estende tale trattamento anche alle assegnazioni, che, entro i limiti delle rispettive quote di diritto, vengono effettuate con l'attribuzione, ad un dividente, dei soli beni immobili esistenti nell'asse comune, e con l'attribuzione, ad altro dividente, dei beni mobili, crediti e danari che fanno parte dello stesso asse.

Entro i limiti predetti, quindi, la divisione conserva il suo carattere dichiarativo per cui torna applicabile la sola imposta graduale, e soltanto la parte che investe eventualmente la zona dei conguagli o maggiori assegni è assoggettabile alla imposta proporzionale di trasferimento.

Per le divisioni di beni provenienti da un unico titolo l'applicazione di tali regole non ha dato luogo a contestazioni.

Invece per le divisioni di beni pervenuti ai comproprietari per effetto di più titoli e, più precisamente, di più titoli di successione *mortis causa*, si è discusso e tuttora si discute se, agli effetti della predetta disposizione, tali divisioni possano considerarsi come lo scioglimento di un'unica comunione, e, quindi, se per le attribuzioni delle quote ai dividendi si possa non tener conto partitamente dei singoli titoli di provenienza.

Tale controversia — allo stato attuale della legislazione — non può essere risolta che nel senso di dover considerare ogni divisione solo rispetto alla massa dividenda, dipendente da un solo titolo, perchè la confusione di più masse derivanti da titoli diversi, anche se può rispondere alle esigenze pratiche dei dividendi, non trova alcun fondamento giuridico nè nel diritto tributario, nè nel diritto comune, dai quali ogni divisione è considerata solo rispetto al titolo da cui essa deriva.

Va rilevato, però, che nella pratica, specie per quanto riguarda la divisione di più masse ereditarie — come, ad esempio, quella derivante dall'eredità paterna e quella derivante dalla eredità materna — spesso gli eredi, per ragioni affettive, considerano la eredità dei loro familiari come un unico compendio e, quindi — sia per ragioni di opportunità sia anche spesso per motivi tecnici, specie nel caso di piccole proprietà —, attendono di essere in possesso dei diversi beni ereditari provenienti da più successioni per poi procedere alla divisione dei vari cespiti con un unico atto, come se fosse un'unica massa da dividere.

Questa realtà pratica, che, oltre tutto, è ispirata alla conservazione e alla migliore distribuzione della proprietà familiare, non può essere trascurata sul terreno tributario. Tale pratica, infatti, oltre che diretta a soddisfare comprensibili ed apprezzabili esigenze affettive che attengono alla unità dei vincoli di famiglia, è spesso diretta anche ad evitare frazionamenti delle piccole proprietà terriere, che il Codice civile impedisce sotto il profilo del rispetto della minima unità culturale (articolo 846) e quei frazionamenti di altre piccole proprietà immobiliari, che il Codice civile pure impedisce per ragioni della pubblica economia o dell'igiene (articolo 720).

In considerazione, perciò, dei predetti elementi che determinano la citata prassi contrattuale, è stato predisposto il presente schema di legge, con il quale il trattamento tributario della divisione viene esteso anche alla divisione di più comunioni incidentali costituite da masse plurime di beni provenienti da diverse successioni *mortis causa*, devolute a parenti entro il terzo grado, anche quando alla divisione partecipi, con questi, il coniuge superstite.

La norma predisposta, che non può essere considerata un vero e proprio provvedimento agevolativo, si profila come integrazione necessaria e, per quanto concerne la sfera di applicabilità, come interpretazione autentica dell'articolo 48 della legge di registro.

Pertanto essa vuole essere uno strumento di semplificazione delle vigenti modalità di tassazione degli atti di divisione di masse ereditarie di provenienza plurima e, nello stesso tempo, il mezzo per porre fine alle sopra cennate contestazioni insorte in materia.

Per quanto riflette gli effetti tributari e la incidenza del provvedimento rispetto al gettito complessivo dell'imposta di registro, va osservato che essi sono davvero minimi: invero, trovando applicazione nei soli confronti delle divisioni aventi per oggetto beni provenienti da più successioni ereditarie, la norma prospettata incide su una ristretta materia imponibile e, inoltre, non va trascurata la circostanza che l'articolo 48, nell'attuale sua applicazione, apporta un contributo invero poco sensibile al gettito della imposta, per cui una eventuale limitazione del suo apporto avrebbe ripercussioni irrilevanti.

II.

ILLUSTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.

Per le considerazioni innanzi esposte la formulazione dello schema di legge non reca altro che la sostituzione dell'articolo 48 della vigente legge di registro.

Allo scopo di assecondare la menzionata prassi contrattuale, di cui il diritto tributario non poteva non tener conto e per porre termine alle lamentate controversie, è sembrato opportuno inserire tra il secondo e il terzo

comma dell'attuale articolo 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, un comma aggiunto, in base al quale viene esteso il vigente trattamento tributario della divisione a quegli atti di divisioni il cui oggetto è costituito da beni derivanti da più successioni *mortis causa* devolute a parenti entro il terzo grado, anche quando nelle divisioni vi sia la partecipazione con questi del coniuge superstite.

Con l'occasione e al fine di rendere appli-

cabile anche in sede di divisione di più masse ereditarie la imposta proporzionale ridotta dovuta sui conguagli o maggior assegni secondo le modificazioni apportate all'ultimo comma dell'attuale articolo 48 dall'articolo 10 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sembrato, altresì, opportuno farne espressa menzione nell'ultimo comma del più volte citato articolo 48, il quale, pertanto, viene modificato nel testo dell'articolo unico del presente schema di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il testo dell'articolo 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili od immobili tra comproprietari o fra soci, non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, quando ciascun dividente riceve una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.

« Parimente non sono considerate traslative di proprietà le assegnazioni, che, entro i limiti delle rispettive quote, vengono fatte ad un dividente, di beni immobili esistenti nell'asse comune, e ad un altro dividente di beni mobili, rendite, crediti e danari che fanno parte dello stesso asse. Questa disposizione si applica nelle divisioni di eredità quando i mobili, le rendite, i crediti ed i denari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la imposta di successione; ed in ogni altro caso quando la comunione dei beni risulti da preesistente atto regolamentare registrato o dal bilancio sociale.

« Le norme contenute nei commi precedenti si applicano, altresì, alla divisione di più comunioni incidentali, costituite da masse plurime di beni provenienti da diverse successioni *mortis causa*, devolute a parenti entro il terzo grado, anche quando alla divisione partecipino, con questi, il coniuge superstite.

« I frutti dell'eredità e della comunione, agli effetti della imposta di registro, si considerano come spettanti ai singoli eredi o ai partecipanti alla comunione, secondo le loro rispettive quote.

« Se vi ha conguaglio o maggior assegno anche per mezzo di acollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario, è dovuta l'imposta di trasferimento sul conguaglio o maggior assegno con le norme dell'articolo seguente.

« Tuttavia qualora si tratti di divisione che abbia per oggetto beni provenienti da una stessa eredità o beni appartenenti a masse plurime provenienti da diverse eredità che abbia luogo tra ascendenti, discendenti in linea retta, coniuge, fratelli dell'autore della successione, è dovuta l'imposta proporzionale dell'uno per cento quando il conguaglio o maggior assegno anche per mezzo di acollo di debito comune non sia superiore al quarto della quota di diritto e questa non oltrepassi il valore, accertato ai fini tributari, di lire 4.000.000 ».